



Via Dei Toscani, 3/C - 46100 Mantova
C.P. 239 Mantova Centro
P.IVA/C.F. 02004750200
capitale sociale € 5.345.454,10 i.v.
T. 0376 2301 - F. 0376 230330
apam@apam.it - www.apam.it

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA TRIENNALE
DI DISCHI, SUOLE, PASTIGLIE E TAMBURI FRENI NUOVI ORIGINALI E/O EQUIVALENTI
PER AUTOBUS DI APAM ESERCIZIO SPA (CIG A01C405582)**

CAPITOLATO D'ONERI

(norme che regolano gli impegni contrattuali)

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

E' oggetto del presente Capitolato l'affidamento della fornitura triennale, in forma frazionata, di dischi, suole, pastiglie e tamburi freni nuovi, originali e/o equivalenti, occorrenti per la manutenzione del sistema frenante degli autobus di Apam Esercizio Spa e riportati nella tabella dell'offerta economica (All. 4 al Bando e Disciplinare di Gara).

Apam si riserva la possibilità di richiedere la fornitura di dischi, suole, pastiglie e tamburi freni non indicati nella tabella dell'offerta economica, per i quali richiederà apposita quotazione.

L'importo presunto dell'appalto è desunto dalla contabilizzazione dei consumi medi degli anni precedenti, ma potrà subire, nel corso del periodo contrattuale, variazioni in aumento o diminuzione in funzione delle esigenze di Apam Esercizio Spa.

I quantitativi dei ricambi verranno ordinati, di volta in volta da APAM, a seconda delle esigenze specifiche e pertanto non è possibile definire anticipatamente i quantitativi numerici e gli importi economici connessi che si renderà necessario ordinare, siano essi per categoria o tipologia di prodotto.

In caso di consumi inferiori a quelli previsti, APAM non sarà tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento. Pertanto ove non si verificassero esigenze di acquisizione di ricambi oggetto della presente procedura o di tutto il quantitativo presunto, durante il periodo di validità contrattuale, l'appaltatore non potrà far valere alcun diritto sulla mancata fornitura.

In caso di richieste di fornitura, per alcune tipologie di ricambi, di una quantità maggiore rispetto a quella presunta indicata negli atti di gara, l'appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa al riguardo e, nel caso in cui l'appaltatore non possa evadere la richiesta d'ordine dovrà proporre un'alternativa, senza maggiori oneri, che Apam si riserva di accettare.

Per tutti i ricambi, siano essi originali o di primo impianto o equivalenti, l'appaltatore deve garantire costanza nella qualità degli stessi per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Resta inteso che in nessun caso, se non previa espressa autorizzazione di Apam, l'appaltatore potrà fornire ricambistica differente da quella offerta in sede di gara.

ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'appaltatore è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre a quelle stabilite nel presente Capitolato. In particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la principale normativa di riferimento per la fornitura di ricambistica è contenuta nei seguenti atti:

- a) Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);
- b) Direttiva europea 2014/25/UE (procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali);
- c) Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione del 27 maggio 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico;
- d) Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione del 20 aprile 2010 relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate;
- e) Comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti aggiuntivi in materia di restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C 138/05);
- f) Regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE).

ART. 3 - DEFINIZIONI

Si applicano le seguenti definizioni:

3.1 Pezzi di ricambio (art. 1, lett. h, Reg. UE 461/2010)

I beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti, compresi beni, quali i lubrificanti, necessari all'utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione del carburante;

3.2 Ricambi inerenti la sicurezza del veicolo e la tutela dell'ambiente

I ricambi attinenti gli organi di sicurezza sono quei componenti da considerarsi critici rispetto all'integrità veicolare in caso di loro malfunzionamento con conseguenze catastrofiche.

Sono considerati componenti inerenti la sicurezza del veicolo e la tutela ambientale, quelli le cui caratteristiche costruttive sono soggette ad accertamento ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e s.m.i., art 71) e dal relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/92 e s.m.i., art 227 con appendice V).

Ai fini della sicurezza dell'esercizio, vengono pertanto richiesti, per tali categorie, ricambi originali; Apam potrà accettare la consegna di ricambi cd. di primo impianto o ricambi equivalenti, a condizione che siano dotati (ove prevista) di omologazione di legge ai sensi della normativa nazionale (Codice della Strada) e Comunitaria (Direttiva 98/14/CEE, Direttiva 2007/46/CE e relativo all. IV).

3.3 Ricambi originali (punto 19 – Comunicazione della commissione 2010/C/138/05)

Per "pezzi di ricambi originali" si intendono i pezzi di ricambio la cui qualità è la stessa di quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che sono fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione forniti dal costruttore per la produzione di componenti o pezzi di ricambio dell'autoveicolo in questione.

3.4 Ricambi originali nella prassi definiti "di primo impianto"

Questa categoria include i pezzi di ricambio prodotti nella medesima linea di produzione dei componenti originali. Salvo prova contraria, si presume che tali pezzi di ricambio costituiscano parti originali se il costruttore degli stessi certifica che la qualità degli stessi corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli (art. 3 paragrafo 26 della Direttiva UE - 2007/46/CE - Omologazione veicoli a motore e rimorchi che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli).

Nota: secondo le definizioni contenute nella normativa in vigore scompare, quindi, la distinzione, utilizzata nella prassi aziendale comune, tra ricambi "originali" e ricambi "di primo impianto". Si ritiene opportuno precisare che poiché nell'uso corrente si continua ad utilizzare il termine "primo impianto", per quanto non ci sia più corrispondenza nella normativa vigente, la documentazione tecnica tiene conto di tale definizione.

3.5 Ricambi "di qualità equivalente" (punto 20 – Comunicazione della commissione 2010/C/138/05)

Per pezzi di ricambio "di qualità equivalente" si intendono esclusivamente i pezzi di ricambio la cui qualità corrisponde o è addirittura superiore a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione, prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione propri del fabbricante del ricambio.

L'equivalenza si deve estrinsecare in ricambi che, ai sensi del Regolamento CE n. 1400/2002 della Commissione 31 luglio 2002) sono fabbricati da qualsiasi impresa che possa certificare in qualunque momento che la qualità di detti pezzi di ricambio corrisponde a quella dei componenti che sono stati usati per l'assemblaggio degli autoveicoli in questione e, in ogni caso, avente i seguenti requisiti:

- perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio o del complessivo tecnico che contiene il ricambio;
- processo di progettazione, processo tecnologico produttivo, controllo di qualità alla produzione e distribuzione, uguali o equivalenti a quella del ricambio originale;
- materiali costruttivi del ricambio aventi qualità funzionali alla destinazione d'uso uguali a quelle dei materiali costruttivi dei ricambi originali;
- caratteristiche geometriche e dimensionali identiche a quelle del prodotto originale;
- caratteristiche prestazionali funzionali alla destinazione d'uso, uguali o superiori a quelle dell'originale;
- caratteristiche meccaniche, chimiche, e se del caso elettriche, che garantiscano qualità e durata almeno pari a quella del prodotto originale.

3.6 Costruttore (Reg. UE 858/2018): una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione.

Il Costruttore è, pertanto, colui che realizza il ricambio sotto le proprie direttive, immettendolo nel mercato a proprio nome e sotto la propria responsabilità ne certifica la conformità di produzione. A tal fine, possiede almeno una delle seguenti condizioni:

- è in possesso del progetto di fabbricazione e del know-how tecnico per produrre il ricambio;
- controlla il processo produttivo, mantenendone al proprio interno almeno una fase di realizzazione;
- realizza e documenta il controllo di qualità del processo produttivo e dei semilavorati eventualmente impiegati rispetto alle specifiche di progetto di realizzazione del prodotto;
- certifica la conformità del prodotto finito rispetto alle specifiche e alle norme di produzione del costruttore del veicolo.

ART. 4 - CERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI

Di seguito viene indicata la documentazione tecnica che l'operatore economico partecipante dovrà produrre in sede di partecipazione alla procedura di gara. Si precisa che ciascun documento dovrà contenere l'espressa indicazione del/dei codice/codici componenti a cui si riferisce:

4.1 PER CIASCUN RICAMBIO "DI PRIMO IMPIANTO"

- I. dichiarazione del produttore dei pezzi di ricambio originali "di primo impianto" che attesti che la qualità dei ricambi originali offerti corrisponde a quella dei componenti usati per l'assemblaggio dell'autoveicolo e che detti pezzi di ricambio sono stati fabbricati secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione del costruttore degli autoveicoli. La dichiarazione deve riportare l'elenco dettagliato dei ricambi offerti, comprensivo dei codici dei singoli articoli;
- II. certificato di omologazione, per quei prodotti la cui omologazione sia richiesta da uno degli atti normativi di cui all'allegato II del Regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018/ certificato attestante l'omologazione comunitaria ECE R90, ove previsto, per quanto concerne le guarnizioni frenanti, i dischi freno ed i tamburi;
- III. dichiarazione del Costruttore dei ricambi, attestante le proprie generalità ed il Paese di produzione, ai fini della verifica di cui all'art. 170 del D. Lgs. 36/2023.

4.2 PER CIASCUN RICAMBIO DI QUALITÀ EQUIVALENTE

- I. dichiarazione del Costruttore dei ricambi, attestante:
 - (a) la qualità corrispondente del prodotto fornito rispetto a quello originale;
 - (b) la perfetta intercambiabilità senza dover ricorrere ad alcun adattamento del ricambio, del complesso o del sistema sul quale deve essere montato;
 - (c) il possesso di caratteristiche prestazionali atte ad assicurare una regolare funzionalità e sicurezza dello stesso sul sistema, nonché almeno pari durata in esercizio.

Oppure, in assenza di dichiarazione del Costruttore dei ricambi, è possibile produrre cataloghi che riportino indicata l'equivalenza del codice offerto con il codice originale;

- II. Certificato di omologazione, per quei prodotti la cui omologazione sia richiesta da uno degli atti normativi di cui all'allegato II del Regolamento UE 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, nonché certificato attestante l'omologazione comunitaria ECE R90, ove previsto, per quanto concerne le guarnizioni frenanti, i dischi freno ed i tamburi;
- III. Dichiarazione del Costruttore dei ricambi, attestante le proprie generalità ed il Paese di produzione, ai fini della verifica di cui all'art. 170 del D. Lgs. 36/2023;
- IV. Copia della certificazione ISO 9001:2015 del Costruttore del ricambio equivalente, riportante l'ambito di applicazione almeno della produzione;
- V. Dichiarazione del concorrente che si impegna a:
 - (a) fornire la descrizione dei test e dei controlli di qualità realizzati lungo tutta la filiera produttiva del ricambio e modalità di identificazione e tracciamento dei lotti di produzione, su richiesta di Apam;
 - (b) consegnare la documentazione tecnica (ad esempio specifiche tecniche, disegni, relazioni di prove, ecc.) relativa ai prodotti forniti, su richiesta di Apam;
 - (c) garantire, per tutta la durata del contratto, il tempestivo aggiornamento dei cambi-codice conseguenti ad aggiornamenti/richiami/modifiche disposte dal Costruttore per l'item in oggetto;
- VI. Dichiarazione del concorrente che si impegna a fornire ricambi originali in luogo dei ricambi equivalenti, alle condizioni contrattuali di cui ai ricambi equivalenti e senza alcun onere aggiuntivo, qualora non fornisca, contestualmente alla consegna del ricambio, la documentazione di cui al precedente punto V.

4.3 PER LA COMPLESSIVA FORNITURA

Dichiarazione del Concorrente indicante la percentuale del valore dei prodotti provenienti dai Paesi terzi rispetto al valore totale dei prodotti che compongono l'offerta, ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs. 36/2023;

ART. 5 - IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI

Per una corretta gestione del contratto e per il controllo di accettazione e qualità dei ricambi, Apam ha la necessità che i ricambi consegnati siano facilmente ed inequivocabilmente identificabili, con particolare riferimento alla provenienza (costruttore) e alla tipologia (part-number).

5.1 Identificazione dell'imballaggio

I ricambi oggetto della fornitura - siano essi originali/di primo impianto o equivalenti - dovranno essere contenuti in opportune confezioni adatte a mantenere le caratteristiche tecniche dei ricambi e a preservarli da urti accidentali. La merce deteriorata per negligente od insufficiente imballaggio potrà essere, a discrezione della Committente, rifiutata a tutto danno dell'appaltatore.

L'imballaggio della merce è a carico dell'appaltatore, compreso nel prezzo offerto e dovrà essere realizzato in maniera idonea, con materiale non nocivo e rispondente alle norme vigenti.

All'esterno di ciascun collo, anche contenente diverse tipologie di materiali, dovranno essere chiaramente indicati:

- intestazione dell'appaltatore;
- il riferimento al numero del DDT (documento di trasporto);
- le quantità ed il tipo di materiale contenuto;
- il riferimento al numero dell'ordine di Apam.

La scatola o l'imballo che contiene ogni singolo pezzo dovrà riportare la targhetta antifalsificazione sulla quale dovrà essere stampato:

- il codice a barre che consenta la lettura ottica e l'indicazione esplicita del codice articolo indicato

- sull'ordine;
- in caso di fornitura di pezzi originali, il codice originale;
- in caso di fornitura di pezzi equivalenti, la doppia codifica cioè il codice del pezzo equivalente ed il corrispondente codice del pezzo originale.

5.2 Identificazione dei ricambi

Tutti i ricambi forniti dovranno essere univocamente identificati con l'indicazione dei codici part-number, in uno dei seguenti modi:

- a) marcatura del particolare in forma indelebile e leggibile come sotto indicato;
- b) targhetta antifalsificazione punzonata sul pezzo, riportante il codice del pezzo originale in caso di fornitura di ricambi originali o il codice del ricambio equivalente in caso di fornitura di ricambi equivalenti;
- c) stampigliatura del marchio del costruttore del pezzo, sia esso originale o equivalente;
- d) stampigliatura del marchio di omologazione, nei modi stabiliti nelle Direttive e nei Regolamenti E.C.E., nei casi di ricambi per i quali è previsto l'obbligo di omologazione. In tal caso, se prescritto, la confezione dovrà riportare, tra l'altro, anche la tipologia del veicolo per il quale è stato omologato.

Nel caso in cui il Costruttore del ricambio originale apporti una variazione tecnica di catalogo che comporti una variazione di articolo, ovvero di impiegabilità sulle tipologie di rotabili di Apam, l'appaltatore è tenuto a darne comunicazione immediata e a fornire sia i nuovi cataloghi sia i nuovi esplosi che il nuovo articolo secondo gli aggiornamenti tecnici previsti.

ART. 6 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

L'Accordo Quadro avrà durata di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, periodo entro il quale la Stazione Appaltante potrà stipulare Contratti Attuativi ANNUALI relativamente alle forniture ricomprese nell'ambito di applicazione dello stesso Accordo.

Fermo restando quanto disposto dall'art. 17 comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023, Apam si riserva, per motivate ragioni o nei casi di urgenza di cui al comma 9, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale anche in pendenza della stipula dell'Accordo Quadro.

Ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare una proroga contrattuale per un massimo di 4 (quattro) mesi, alle medesime condizioni commerciali ed economiche dell'Accordo Quadro o alle condizioni di mercato più favorevoli per la Stazione Appaltante.

L'Accordo Quadro e i contratti attuativi da esso derivanti dovranno ritenersi terminati anche prima della scadenza naturale nell'ipotesi di totale esaurimento dell'importo a disposizione.

E' in ogni caso escluso il rinnovo tacito dell'Accordo Quadro, che cesserà, in difetto di comunicazione di proroga, senza necessità di disdetta o preavviso alcuno.

ART. 7 - IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo triennale dell'Accordo Quadro è definito in € 50.000,00 (euro cinquantamila/00) + Iva.

L'Accordo Quadro si concluderà al termine dei 36 mesi indipendentemente dal raggiungimento dell'importo contrattuale fissato, qualunque siano i prezzi netti dei ricambi offerti.

Il valore massimo in caso di proroga contrattuale per una durata massima di 4 mesi è stabilito in € 5.000,00 (euro cinquemila/00) + Iva.

Il valore complessivo massimo dell'appalto, compresa l'opzione di proroga, è pertanto pari ad € 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00) + Iva.

I prezzi netti unitari offerti per ogni articolo nella tabella dell'offerta economica sono comprensivi e compensati di tutti gli oneri scaturenti dall'effettuazione della fornitura, consegna e trasporto inclusi, nei modi e nei termini stabiliti nel Capitolato d'Oneri e nello Schema di Accordo Quadro.

La spesa presunta per il periodo di validità dell'Accordo Quadro è da considerarsi indicativa in quanto trattasi di Commessa a Quantità Indeterminata.

Trattandosi di mera fornitura, non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI previsto all'art. 26 del D.Lgs 81/08; di conseguenza i costi della sicurezza sono pari a zero.

ART. 8 - MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto l'Accordo Quadro è concluso con un solo operatore economico.

8.1 Ordini

La fornitura avverrà in forma frazionata.

Successivamente alla stipula di ogni Contratto Attuativo annuale, Apam trasmetterà singoli ordini per l'approvvigionamento dei ricambi a mezzo posta elettronica ordinaria, all'indirizzo mail che sarà indicato dall'appaltatore.

L'ordine anticipato a mezzo mail da APAM si intende automaticamente accettato dall'appaltatore.

8.2 Tempi di consegna

La consegna è a cura ed oneri a carico dell'appaltatore e dovrà essere effettuata entro:

- massimo **10 (dieci) giorni lavorativi** dalla data di trasmissione dell'ordine (sabato e festivi esclusi), per gli Acquisti Standard;
- massimo **4 (quattro) giorni solari** dalla data di trasmissione dell'ordine, per gli Acquisti Urgenti (procedura d'urgenza). Le consegne richieste con "procedura d'urgenza" non comporteranno alcun maggior costo e/o onere aggiuntivo da addebitare ad APAM Esercizio Spa, fino ad un importo complessivo non superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo annuale di ogni singolo Contratto Attuativo, senza che

l'appaltatore possa nulla a pretendere.

I tempi di consegna sopra indicati, con riferimento alla data di trasmissione dell'ordine all'appaltatore, saranno considerati tassativi e vincolanti ai fini dell'applicazione delle penali previste dal successivo art. 20.

In caso di previsto mancato rispetto dei tempi di consegna, l'appaltatore è tenuto, entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine, a dare comunicazione scritta ad Apam proponendo una nuova data di prevista consegna. L'appaltatore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini ad Apam, la quale si riserva di concederla a propria discrezione.

8.3 Luogo, modalità ed orari di consegna

I ricambi devono essere consegnati franco magazzino Apam in via Dei Toscani n. 3/c a Mantova, dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 17:00.

Ogni consegna deve essere corredata di DDT (documento di trasporto) in cui devono essere indicati, obbligatoriamente, il numero e la data dell'ordine, il CIG del Contratto Attuativo, la quantità, il codice del ricambio e la descrizione.

I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto delle normative vigenti, con veicoli idonei e rispondenti alle normative previste per lo specifico prodotto trasportato a mezzo di Vettori autorizzati ed in possesso delle autorizzazioni ed abilitazioni previste dalla Legge.

La messa a terra dei materiali sarà a cura dell'appaltatore, a mezzo del Vettore, adeguatamente informato.

Tutti i colli, il cui peso superi i 25 kg, dovranno essere consegnati su apposite basi per agevolare lo scarico e la movimentazione con transpallet o carrello elevatore dotato di forche per pallet.

ART. 9 - GESTIONE ORDINI INEVASI

Con cadenza quindicinale, Apam invierà all'appaltatore, a mezzo posta elettronica ordinaria, la situazione degli ordini non evasi con data ordine nelle due settimane precedenti.

L'appaltatore è tenuto a rispondere, con le stesse modalità (posta elettronica) entro il termine di 3 giorni lavorativi, indicando i tempi previsti di consegna di detti ordini.

ART. 10 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO DELLA MERCE

La semplice consegna non comporta necessariamente l'accettazione della merce, essendo quest'ultima subordinata al controllo effettuato da Apam per l'accertamento e la verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei ricambi consegnati, con quelle dichiarate dall'appaltatore e precisate nell'ordine e nel presente Capitolato.

Il materiale consegnato sarà sottoposto a "collaudo di accettazione" da parte dei Responsabili aziendali preposti che comporterà:

- **collaudo visivo**, a seguito del quale Apam potrà rifiutare i ricambi che evidenzino vizi o difetti di imballaggio, quelli per i quali non sia garantita l'identificazione ai sensi dell'art. 5.2 e quelli con caratteristiche visive difformi dai ricambi ordinati;
 - **collaudo documentale**, mediante il quale Apam potrà richiedere:
 - la documentazione di omologazione (ove prevista), i test, le procedure di collaudo e di qualità, che dimostrano che il ricambio fornito ha caratteristiche almeno pari a quelle dei componenti utilizzati per l'assemblaggio del veicolo;
 - la documentazione che Apam ritiene necessaria per verificare la natura dei ricambi forniti e la loro conformità a quanto previsto nel presente Capitolato (ad es. schede tecniche del prodotto);
 - **collaudo tecnico**, che consiste nel sottoporre il ricambio a prove, anche distruttive, di tipo meccanico, elettrico e/o di verifica della qualità dei ricambi consegnati che non risultano rispondenti alle prescrizioni tecniche o in caso di sospetta difformità rispetto a quanto ordinato.
- Apam si riserva di effettuare tale collaudo a campione durante l'esecuzione del contratto.

10.1 Livello minimo di qualità del servizio

L'appaltatore deve garantire un adeguato livello di qualità e la rispondenza dei ricambi alle caratteristiche previste nelle presenti Specifiche.

Non sarà ritenuto soddisfacente il livello di qualità nel caso in cui vengano resi, perché non conformi, più di cinque prodotti, durante il periodo di validità annuale previsto per il Contratto attuativo. La resa di cinque prodotti non conformi sarà considerata come grave inadempimento contrattuale e Apam potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

In caso di esito negativo dei collaudi o qualora, all'atto dell'accettazione, del montaggio o durante il loro impiego, i ricambi non risultassero conformi perché rotti, difettosi, usurati, incompleti, consegnati all'interno di imballi anonimi, non integri, privi di targhette antifalsificazione sia sulla scatola che sul pezzo di ricambio, privo del marchio del costruttore stampigliato sul pezzo stesso, privo di omologazione ove richiesto e nel complesso non rispondenti alle caratteristiche richieste, Apam invierà una specifica comunicazione scritta all'appaltatore con cui si notificano i difetti riscontrati.

Apam potrà, inoltre, richiedere una verifica in contraddittorio con l'appaltatore per la valutazione di non conformità del materiale consegnato, inviando la convocazione dell'appaltatore con preavviso di almeno 5 giorni.

L'appaltatore deve ritirare il materiale reso entro 5 giorni consecutivi dalla comunicazione di non conformità e a provvedere contestualmente alla sostituzione della merce oggetto di contestazione.

In ogni caso la sostituzione del materiale non conforme dovrà avvenire sempre e comunque entro i termini di consegna stabiliti all'art. 8.2, pena applicazione delle penalità previste per ritardo nelle consegne.

L'appaltatore si obbliga a fornire la quantità di materiali esattamente indicata negli ordini. In caso di eccedenze, Apam segnalerà tipologia e quantità dei materiali eventualmente consegnati in eccedenza rispetto a quanto richiesto. L'appaltatore, entro 15 giorni solari consecutivi dalla segnalazione, deve ritirare le eccedenze ed emettere relativa nota di credito, ove necessaria. Apam è sollevata da ogni responsabilità di custodia e non risponde degli eventuali danni che possano subire i materiali inviati in eccesso.

ART. 12 - GARANZIE

L'appaltatore si impegna a fornire esclusivamente dischi, soles, pastiglie e tamburi freni nuovi, originali e/o equivalenti, sicuri ai sensi delle disposizioni di legge e a rispettare tutte le prescrizioni e specifiche tecniche dichiarate. L'appaltatore deve garantire i ricambi oggetto dell'appalto da inconvenienti e/o malfunzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore, da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati, nonché da errori di montaggio e/o assemblaggio per almeno **24 (ventiquattro) mesi** dalla data di effettiva accettazione dei prodotti, con esito positivo.

Durante il periodo di garanzia, l'appaltatore è pertanto obbligato ad eliminare, a proprie spese (manodopera inclusa), tutti i difetti e/o disservizi manifestatisi nei prodotti forniti e, comunque, a mettere a disposizione un ricambio sostitutivo, entro 15 giorni dalla data della lettera di APAM con la quale si notificano i difetti riscontrati, con ripristino dei termini di garanzia, ferme restando le ulteriori responsabilità del fornitore per i danni derivanti da prodotti difettosi.

Per i ricambi di qualità equivalente, qualora il difetto riscontrato fosse di tipo ripetitivo (a partire dal secondo guasto dello stesso tipo), verrà disposta un'analisi in contraddittorio con il Fornitore per identificare la causa del vizio. Se la causa risulterà imputabile al ricambio, la Committente potrà richiedere la sostituzione del ricambio con materiale originale, senza costi aggiuntivi al prezzo offerto in gara per quello equivalente.

ART. 13 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, AMBIENTE ED IGIENE DEL LAVORO

Per quanto concerne gli obblighi in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro ed osservanza delle leggi e delle disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro nelle parti coerenti con le attività affidate, si rimanda all'Allegato B "Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto", che forma parte integrante al presente Capitolato d'Oneri.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dalle obbligazioni stesse, ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia, pari al 5% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, mediante fideiussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fideiussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate.

Si specifica che, fino al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli schemi tipo relativi alle cauzioni ai sensi del D. Lgs. 36/2023, gli operatori economici potranno presentare la cauzione definitiva richiesta secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16/09/2022 n. 193.

La cauzione è considerata valida a condizione che:

- la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fideiussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 del Codice Civile;
- la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo;
- il mancato pagamento dei premi/commissioni non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata;
- la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Alla polizza fideiussoria o alla fideiussione bancaria dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000, in cui il firmatario emittente della cauzione definitiva dichiara di essere in possesso dei poteri occorrenti per impegnare la banca o l'assicurazione in merito alla cauzione stessa.

La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni dell'Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo, per il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonché delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo.

ART. 15 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

Apam chiederà all'appaltatore, prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, copia di una Polizza assicurativa di Responsabilità Civile Prodotti con copertura estesa a tutte le forme di responsabilità civile per danni derivanti da prodotti difettosi, comprese quelle oggettive o una Polizza assicurativa equivalente (Responsabilità civile Terzi/Prestatori d'Opera cd. RCT/RCO) a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto, con massimale adeguato alla presente gara.

Dovranno essere compresi anche gli eventuali danni al veicolo, dovuti al "fermo veicolo", provocati dall'uso dei ricambi forniti.

Tale garanzia assicurativa è integrativa e non alternativa o sostitutiva alle condizioni di qualità e sicurezza richieste nel presente Capitolato e dalle vigenti norme in materia.

ART. 16 - PREZZI CONTRATTUALI

I prezzi unitari offerti, indicati nella tabella dell'offerta economica, comprensivi di tutti gli oneri derivanti dallo svolgimento della fornitura, si intendono fissati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua propria ed assoluta convenienza e quindi sono invariabili ed indipendenti da qualunque eventualità di cui l'Appaltatore stesso non abbia tenuto presente, per i primi 12 mesi di vigenza dell'Accordo Quadro.

Apam si riserva la possibilità di richiedere la fornitura di dischi, soles, pastiglie e tamburi freni non indicati nella tabella dell'offerta economica, per i quali richiederà apposita quotazione.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI NETTI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023, sono stabilite le seguenti modalità di revisione dei prezzi.

A decorrere dalla seconda annualità contrattuale, i corrispettivi relativi ai prezzi unitari netti di cui alla tabella dell'offerta economica potranno essere oggetto di revisione sulla base del valore risultante dalle tabelle per le rivalutazioni monetarie pubblicate dall'ISTAT e relative all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (c.d. F.O.I.), prendendo come base di computo il periodo ricompreso tra il mese in cui è stato dato avvio al contratto, ed il corrispondente ultimo indice pubblicato al momento della presentazione della richiesta di revisione del prezzo.

La richiesta di revisione prezzi dovrà essere formulata dall'appaltatore mediante nota motivata, nella quale dovrà essere riportata l'attività istruttoria già svolta. Successivamente, il RUP ed il DEC condurranno specifica istruttoria per valutare le motivazioni della richiesta e la documentazione prodotta a sostegno con riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, e con riguardo all'interesse pubblico al contenimento della spesa.

Fatta salva la discrezionalità della decisione, il provvedimento assunto a conclusione dell'istruttoria sarà comunicato entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza di revisione.

I nuovi prezzi così determinati saranno applicati agli ordini successivi all'accoglimento della revisione.

La revisione può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

In ogni caso, la revisione sarà consentita solo qualora si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione del valore della fornitura in misura superiore al 5%, e nella misura dell'80% della variazione stessa.

ART. 18 - FATTURAZIONE E CONDIZIONE DI PAGAMENTO

Il Fornitore emetterà fatture ELETTRONICHE mensili posticipate, riepilogative delle consegne effettuate.

Le fatture, da inoltrare esclusivamente al Sistema di Interscambio (SDI) dell'Agenzia delle Entrate (<https://www.fatturapa.gov.it>), utilizzando l'indirizzo PEC dedicato apamfepa@legalmail.it, dovranno essere in regime **Split Payment**, con l'indicazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633/72".

È inoltre richiesto di trasmettere ad apam@apam.it una copia di cortesia in formato PDF.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati a mezzo di bonifico bancario a 60gg dal ricevimento della fattura, previo accertamento da parte di Apam della regolarità e correttezza della fornitura e purché il Fornitore risulti regolare ai fini del DURC.

ART. 19 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Rimane in carico del Fornitore comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti certificati entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare in tali conti.

Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Al fine di adempiere alla normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e facilitare le operazioni di pagamento, nel corpo della fattura dovrà essere altresì indicato il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al Contratto Attuativo in vigore al momento dell'emissione dell'ordine di acquisto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la Stazione Appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il Codice Identificativo Gara (CIG).

ART. 20 - PENALI

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste a norma di legge per le infrazioni e per le mancanze a quanto previsto dal presente Capitolato e dell'Accordo Quadro che verrà formalizzato tra le parti, che comportino il risarcimento dei danni ulteriori, sono previste le penalità di seguito indicate:

20.1 Penalità per ritardata consegna

In caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, ritiro e sostituzione, Apam applicherà una penale per ogni giorno lavorativo di ritardo pari all'1% (uno per cento) del valore della merce consegnata, ritirata o sostituita in ritardo, con importo minimo di € 100,00 (euro cento/00).

La penale si innalza al 3% (tre per cento) in misura giornaliera a partire dal quinto giorno lavorativo di ritardo (secondo giorno solare per le consegne urgenti) fino ad un massimo di 10 giorni lavorativi (4 giorni solari per le consegne urgenti).

20.2 Penali per mancata consegna

Decorsi 10 giorni lavorativi di ritardo (4 giorni solari per le consegne urgenti), la merce non consegnata rientra nella fattispecie della "mancata consegna" e Apam avrà la facoltà di annullare le righe d'ordine non evase e provvedere all'acquisto presso un altro operatore economico, addebitando all'appaltatore i maggiori costi documentabili derivanti dall'acquisto del materiale presso terzi, oltre alle sopraddette penali e al risarcimento per l'eventuale danno subito.

20.3 Penali per non conformità della merce consegnata

Nel caso di contestazioni inerenti ricambi difettosi o ritenuti non conformi, Apam applicherà una penale del 5% (cinqueper cento) dell'importo dei ricambi non conformi.

Il Fornitore è tenuto alla sostituzione della merce, ferme restando le ulteriori responsabilità del Fornitore per i danni causati dal montaggio di prodotti difettosi o non conformi, in questo caso il fornitore stesso dovrà risarcire Apam di tutti gli oneri derivanti dal danno subito, ai sensi dell'art. 21 del presente Capitolato.

20.4 Penali per altre violazioni contrattuali

Per ogni altra violazione contrattuale, successiva al terzo inadempimento contestato, verrà applicata una penale di € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni violazione rilevata.

In tutti i precedenti casi, potrà essere addebitato all'appaltatore inadempiente anche il cd. "fermo veicolo" fissato in € 100,00 al giorno per ciascun mezzo.

Qualora la somma delle penali maturate raggiunga il 10% (dieciper cento) dell'importo complessivo di aggiudicazione, APAM si riserva la facoltà di rescindere l'Accordo Quadro, salvo il risarcimento del danno ulteriore conseguente all'aggiudicazione alla società immediatamente seguente nella classifica delle offerte pervenute.

L'applicazione delle penali e l'addebito degli eventuali maggiori oneri sostenuti da Apam verranno effettuati mediante emissione di fattura il cui importo verrà compensato con le somme dovute allo stesso per precedenti forniture o per quelle in corso, trattenuta che l'affidatario autorizza fin da ora, con la sottoscrizione del presente Capitolato. Nell'ipotesi in cui il fornitore sia inadempiente o non sia disponibile adeguata capienza rispetto all'ammontare dell'Accordo Quadro, Apam ha la facoltà di escutere la cauzione definitiva prestata per l'ammontare delle somme dovute.

Nel caso di osservazioni e/o contestazioni da parte del Fornitore in ordine all'applicazione delle penali come sopra determinate, questi avrà l'onere di richiedere, formalmente a mezzo PEC, un incontro per la discussione della contestazione.

ART. 21 - RISARCIMENTO DEI DANNI

Qualora l'utilizzo di un ricambio fornito provochi danni al veicolo sul quale è stato montato o comprometta la funzionalità dello stesso, Apam richiederà:

- il rimborso del costo di ripristino del veicolo, dato dalla somma dei prezzi di listino dei materiali originali necessari alla sua riparazione e del costo della mano d'opera impiegata, alla tariffa oraria di € 35,00;
- il rimborso del costo di stacco e riattacco complessivo di rotazione, se disponibile, alla tariffa oraria suddetta;
- il rimborso del costo "fermo del veicolo" su cui era montato il ricambio (mancato ricavo per indisponibilità veicolo), valutato pari a € 100,00 al giorno.

In ogni caso, le eventuali sostituzioni in linea dell'autobus rese necessarie a seguito di guasto occorso ad un ricambio fornito, saranno addebitate al Fornitore al costo unitario standard di € 150,00.

Gli eventuali traini dell'autobus, necessari a seguito di un guasto occorso a causa di un ricambio fornito, saranno addebitati al Fornitore al costo unitario standard di € 400,00.

ART. 22 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro sarà risolto di diritto con tutte le conseguenze previste dalla legge, nel caso in cui nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati di cui all'art. 94 del D. Lgs 36/2023.

Apam risolverà il contratto, qualora accerti un grave o ripetuto inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni. In tal caso, prima di procedere alla risoluzione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvederà alla contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine di 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Nel caso il RUP valuti negativamente le controdeduzioni dell'appaltatore ovvero quest'ultimo ometta di presentarle, Apam dichiarerà risolto l'Accordo Quadro.

La facoltà di cui al presente articolo può essere esercitata, tra gli altri, nei seguenti casi:

- a) superamento dell'importo massimo dovuto a titolo di penali per le inadempienze previste, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei Documenti Contrattuali;
- b) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia della garanzia;
- c) nelle altre ipotesi previste dai Documenti Contrattuali nonché dalla normativa vigente ed applicabile in materia.

In caso di risoluzione del contratto, al fine di quantificare le somme dovute dall'appaltatore in favore di Apam e/o viceversa, verranno valutate le seguenti voci:

- a) danni diretti, indiretti e materiali, subiti e *subendi* da Apam in ragione dell'inadempimento e conseguente risoluzione;
- b) penali a carico dell'Appaltatore.

Apam si riserva la facoltà di affidare la fornitura a un terzo soggetto a spese dell'appaltatore, rimanendo impegnato ogni altro diritto, ivi compreso quello di agire per il risarcimento dei danni.

In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro per sua colpa, l'appaltatore avrà diritto al pagamento solamente delle prestazioni regolarmente eseguite, ai prezzi contrattuali, e sarà tenuto a risarcire i danni derivanti dall'inadempimento, tra cui il rimborso dei maggiori costi, derivanti ad Apam dalla stipula di un nuovo Accordo Quadro o comunque dalla necessità di procurarsi in altro modo le forniture.

In caso di scioglimento anticipato del contratto da parte dell'appaltatore, fuori dai casi normativamente previsti,

Apam si riserva di richiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti e *subendi*.

ART. 23 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre alle ipotesi espressamente previste dalla normativa vigente e applicabile in materia, Apam - fatto salvo il risarcimento del danno e senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di Legge - ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito indicati:

- a. false dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla procedura;
- b. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto, nonché per la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità anche solo legale;
- d. fornitura di materiale difforme o non rispondente ai requisiti di qualità richiesti;
- e. contestazione e applicazione di penali per un importo superiore al 10% del valore dell'Accordo Quadro;
- f. mancato rispetto degli adempimenti in materia di tracciabilità dei pagamenti, di cui alla legge 136/2010 e smi;
- g. inadempimento accertato alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h. mancato rispetto dei termini e delle condizioni, tra cui i prezzi offerti in sede di gara, salvo quanto previsto all'art. 17, che hanno determinato l'aggiudicazione dell'appalto;
- i. rallentamento o interruzione nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione e il completamento delle prestazioni contrattuali nei termini previsti dal contratto;
- j. resa di cinque prodotti non conformi durante il periodo di validità annuale previsto per il Contratto attuativo;
- k. ogni altra grave violazione di legge;
- l. ogni altra causa prevista dal presente Capitolato e dagli altri documenti di gara;
- m. ogni altra causa prevista dal Codice dei contratti (D. Lgs 36/2023);
- n. in caso di perdita, in capo ad Apam, della gestione del servizio di trasporto pubblico locale.

Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto non appena Apam avrà comunicato all'appaltatore, a mezzo Pec senza necessità di ulteriori adempimenti, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, che è stabilita ad esclusivo beneficio di Apam.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali Apam non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsiasi natura.

In ipotesi di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, l'appaltatore ha l'obbligo di corrispondere ad Apam il risarcimento dei danni, diretti ed indiretti, nessuno escluso ed eccettuato, da quest'ultima subiti nonché tutte le spese e/o oneri inerenti e conseguenti alla risoluzione. Resta salvo il pagamento delle penali, qualora nel frattempo maturate, nonché l'applicazione di ogni ulteriore disposizione normativa vigente in materia e, in particolare, del D. Lgs. 36/2023.

Apam avrà anche la facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

ART. 24 - RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante potrà recedere dall'Accordo Quadro in qualunque momento, con un preavviso di 10 (dieci) giorni, decorsi i quali prende in consegna le forniture ed effettua la verifica della regolarità delle stesse. Nel caso di recesso, la stazione appaltante provvederà al pagamento delle sole prestazioni già eseguite.

L'appaltatore non ha diritto a pretese risarcitorie, nonché a ulteriori compensi, indennizzi e/o rimborsi spese.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante.

ART. 25 - CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO

A norma di quanto stabilito all'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, l'Accordo Quadro non può essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d), del suddetto Decreto.

La cessione del credito dell'appaltatore, di cui all'art. 1260 cc e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D. Lgs. 36/2023.

ART. 26 - PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE ETICO – MODELLO ORGANIZZATIVO – PATTO DI INTEGRITÀ

L'operatore economico dovrà dichiarare di:

- prendere atto e di accettare i contenuti del vigente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché del Codice Etico e di Comportamento adottati da Apam Esercizio Spa e pubblicati sul sito www.apam.it – sezione "Società Trasparente" di Apam Esercizio Spa;
- obbligarsi a rispettare il Modello Organizzativo societario, ed in generale le disposizioni di cui al Decreto

Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. ("D. Lgs. 231/2001"), di non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati contemplati nello stesso decreto, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti che siano astrattamente idonei a realizzare le ipotesi di reato previste dal citato D. Lgs. a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto;

- promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili, e di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi stabiliti dal D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- prendere atto e accettare il contenuto del Patto di integrità, allegato al Bando e Disciplinare di gara;
- prendere atto e accettare il contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al Disciplinare di gara. Il trattamento dei dati verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

Qualora l'operatore economico non rispettasse gli impegni e gli obblighi di cui al precedente capoverso, la Stazione Appaltante avrà il diritto di revocare l'eventuale aggiudicazione e di adottare gli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 27 - CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso dell'Accordo Quadro non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia connessa all'Accordo Quadro qui disciplinato è competente in via esclusiva il Foro di Mantova.

ART. 28 - ONERI E SPESE

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente procedura e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti alla stipula dell'Accordo Quadro di cui al presente Capitolato, sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e sua successiva integrazione al GDPR – Regolamento UE n. 2016/679.

I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura e il loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati.

Titolare del trattamento è Apam Esercizio Spa, Via Dei Toscani n. 3/c, Mantova, tel 0376/2301, www.apam.it, apam@apam.it.

Allegato:

- B. Capitolato della sicurezza per forniture/servizi/lavori in appalto.

Rev.	Data	Ragione della emissione	Redatto	Controllato DEC	Visto RUP
00	12/10/2023	Prima emissione	Ufficio Acquisti LF	Ing. Pellegrino Guerra <i>Documento firmato</i>	Dott. Alberto Spaggiari <i>Documento firmato</i>

CAPITOLATO QUALITA', SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE PER FORNITURE / SERVIZI / LAVORI

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO E OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1 PREMESSA

Coerentemente con le attività affidate, il presente capitolato è da considerare parte integrante del contratto stipulato con APAM ESERCIZIO S.p.A (APAM); esso disciplina obblighi in materia di Qualità, Salute, Sicurezza ed igiene del lavoro e gli obblighi in materia ambientale tra l'Azienda COMMITTENTE e l'impresa o il lavoratore autonomo (APPALTATORE) incaricato dell'esecuzione di appalti, contratti d'opera, realizzazione o somministrazione di servizi di qualsiasi specie e natura.

2 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare al personale dipendente ed a quello di cui, a qualsiasi titolo si avvalga per l'esecuzione delle attività affidate, tutte le norme, disposizioni, prescrizioni, e cautele in materia sanitaria, di prevenzione e protezione dagli infortuni, di igiene del lavoro e tutela ambientale. A titolo indicativo e non esaustivo l'appaltatore è tenuto quindi:

- A rispettare le normative vigenti in materia di lavoro e di igiene e sicurezza attuando le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche, specificamente quelle previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.
- Ad impartire al sopra indicato personale ogni istruzione o mezzi di protezione richiesti dallo svolgimento delle prestazioni.
- Ad impiegare attrezzature e macchinari perfettamente in regola con le norme vigenti assicurandone gli eventuali adeguamenti.
- A vigilare affinché il personale che espleta le prestazioni osservi tutte le disposizioni in materia ed operi in conformità alle informazioni fornite da Apam, i sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. su eventuali rischi specifici esistenti negli ambienti in cui si svolge il servizio, assumendo ogni misura di prevenzione ed emergenza richiesta dalle attività svolte.
- Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti sia per l'attività propria che in relazione alle informazioni ricevute dal Committente sui rischi relativi all'area in cui avvengono le forniture e/o i servizi e/o i lavori affidati

Nell'esecuzione delle prestazioni affidate, l'appaltatore dovrà osservare le vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro e solleva la Stazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.

3 VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE E DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA

Il Committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici ed alla gestione dei rischi interferenziali; è pertanto fatto obbligo all'appaltatore di fornire la specifica documentazione prevista dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/08 e s.m.i ai sensi dell'art 26 e/o Titolo IV). In ogni caso è comunque obbligo dell'appaltatore il completo e scrupoloso rispetto del D. Lgs. 81/08 e s.m.i nonché di tutta la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Qualora necessario il Committente fornirà il Piano di Sicurezza e Coordinamento in conformità al D. Lgs. 81/08, provvedendo altresì alle altre incombenze ivi fissate a suo carico.

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla vigente normativa l'appaltatore dovrà fornire la specifica documentazione, appositamente richiesta dal committente, in merito alla verifica dell'idoneità tecnico professionale

4 NORME PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

4.1 NORME GENERALI

L'appaltatore è obbligato:

- a) Ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
- b) Ad impiegare nell'esecuzione dei lavori in appalto personale in regola con le visite mediche previste dalla vigente normativa.
- c) Seguire tutte le norme di sicurezza per qualsiasi lavoro stia effettuando; si intendono per norme di sicurezza tutte le norme applicabili previste dall'ordinamento nazionale, comunitario, di buona tecnica e delle norme/disposizioni interne comunicate da Committente.
- d) A rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i
- e) A verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle attività affidate garantendo che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
- f) Osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni le indicazioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) o, qualora questo non sia previsto, dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI).
- g) Curare il coordinamento dei propri subappaltatori al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese compatibili tra loro e coerenti con il DUVRI/PSC predisposti dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio.
- h) A provvedere affinché i propri dipendenti e quelli dei propri sub appaltatori esibiscano permanentemente il tesserino di riconoscimento con nome, foto e Ditta da cui dipendono.
- i) Esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i DPI/DPC messi a loro disposizione.
- j) Comunicare al Committente il nominativo del preposto presente sul luogo di lavoro ed alla quale il Committente possa rivolgersi per i problemi inerenti alla sicurezza e l'igiene del lavoro.
- k) Mantenere ordine e pulizia nell'area in cui si svolgono i lavori.
- l) Non utilizzare utenze energetiche di rilevante potenza e di consumo significativo senza autorizzazione scritta.
- m) Provvedere in autonomia allo smaltimento dei rifiuti pericolosi prodotti nel proprio lavoro, a meno che non sia stabilito diversamente nel contratto di appalto.

4.2 ACCESSO

L'appaltatore è obbligato:

- a) A pianificare con il referente aziendale l'esecuzione dell'attività affidate. Tutti i lavoratori, al loro arrivo dovranno recarsi presso la portineria per registrarsi ed ottenere l'autorizzazione all'ingresso negli edifici e/o aree di lavoro del Committente. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al referente aziendale ed al Servizio di Prevenzione e Protezione ogni **variazione** in merito al personale ed ai mezzi per cui è richiesto l'accesso nelle aree della committenza. In assenza di tale comunicazione **NON si autorizza l'ingresso** di persone e mezzi all'interno degli edifici e delle aree di lavoro.
- b) L'entrata e l'uscita dagli edifici e dalle aree di lavoro di persone, mezzi e materiali deve avvenire solo ed esclusivamente attraverso gli ingressi indicati. I conducenti dei mezzi devono essere in possesso di patente adeguata. Gli operatori della ditta appaltatrice, durante l'attività di guida di mezzi all'interno dei siti APAM, devono rispettare rigorosamente la segnaletica stradale e di sicurezza. È obbligatorio rispettare le norme del codice della strada ed i limiti di velocità esistenti all'interno delle aree degli edifici di proprietà del Committente, e comunque non superare i 15 Km/h.
- c) È assolutamente vietato l'ingresso e/o la circolazione all'interno degli edifici e delle aree di lavoro di proprietà del Committente di persone non in stretto rapporto con i lavori e/o servizi appaltati. È inoltre fatto divieto agli operatori della ditta appaltatrice di accedere a zone e locali in cui vige il divieto di ingresso al personale non autorizzato. Gli operatori della ditta appaltatrice, possono permanere all'interno dei siti APAM solo il tempo strettamente necessario al servizio da svolgere.
- d) Il Committente si riserva il diritto di vietare l'ingresso e/o allontanare, il personale della ditta appaltatrice che, a suo insindacabile giudizio, non abbia tenuto un comportamento in linea con le norme legislative e contrattuali vigenti.

4.3 MACCHINE, MEZZI, DPI, ATTREZZATURE ED UTENSILI DA LAVORO

L'appaltatore deve DISPORRE di tutte le macchine, mezzi ed attrezzature di lavoro per l'esecuzione delle attività affidate nonché dei necessari dispositivi di protezione individuali previsti per tali attività e/o prevista dal Committente in funzione dell'area in cui si svolgeranno le attività.

Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che l'APPALTATORE intenderà usare nella esecuzione dei lavori di cui al contratto dovranno essere nelle migliori condizioni d'uso, idonei e conformi alle vigenti prescrizioni di legge e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Il loro utilizzo deve avvenire da parte di personale adeguatamente informato, formato ed addestrato.

E' vietato l'utilizzo di impianti, macchine, attrezzatura e/o utensili del Committente. In via del tutto eccezionale il loro utilizzo potrà essere consentito solo a seguito di **espressa autorizzazione** scritta da parte del servizio di prevenzione e protezione della committenza e dietro giustificata richiesta. In questo caso, all'atto della presa in consegna delle macchine, dei mezzi e delle attrezzature, il Responsabile dei Lavori dell'appaltatore dovrà verificarne insieme al referente del Committente il perfetto stato di conservazione e se ne assumerà, da quel momento fino al termine dell'utilizzo, ogni responsabilità ad essi connessa. La consegna verrà attestata mediante apposito verbale che andrà sottoscritto dalle dal referente dell'appaltatore, da quello del committente e dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

4.4 SEGNALETICA DI SICUREZZA

L'Appaltatore deve provvedere al posizionamento della eventuale segnaletica prevista nella documentazione di cooperazione e coordinamento (DUVRI/PSC/PROCEDURE INTERNE/DISPOSIZIONI) nonché dalle norme di prudenza e diligenza. Inoltre qualora le attività affidate prevedano occupazione delle aree destinate alla viabilità interna sia con lavori che per deposito di materiali, dovrà essere installata idonea cartellonistica stradale atta al segnalamento dell'occupazione della viabilità interna.

4.5 VIABILITÀ STRADALE

Qualora le attività affidate prevedano attività tipiche da cantieri stradali e/o in generale attività con esposizione a traffico veicolare, l'Appaltatore dovrà consultare gli organi preposti ed attenersi scrupolosamente a quanto disposto in materia dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione del medesimo e da ogni altra disposizione. L'Appaltatore è inoltre tenuto all'osservanza di tutte le norme specifiche che verranno impartite dai competenti Organi della Polizia del traffico e dagli Enti proprietari delle strade.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di segnalare per iscritto al Committente, 15 giorni prima della scadenza della licenza per occupazione e manomissione del suolo pubblico, l'eventuale necessità di proroga della medesima per completare i lavori.

Gli oneri derivanti dall'adempimento dei suddetti obblighi e delle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore sono indicati nei prezzi contrattuali.

L'ottenimento delle autorizzazioni relative alla limitazione del traffico (ordinanze) è a cura dell'Appaltatore ed i relativi oneri sono inclusi nei prezzi contrattuali.

4.6 SCAVI

L'Appaltatore deve altresì provvedere alla sorveglianza degli eventuali scavi aperti, secondo le vigenti disposizioni in materia e le eventuali disposizioni del PSC/DUVRI ed in generale nelle eventuali disposizioni impartite dalla committenza anche attraverso le figure da esse delegate (Responsabile dei Lavori/CSE/Direttore dei Lavori/RSPP)

4.7 IMPIEGO DI SOSTANZE PERICOLOSE O NOCIVE

I recipienti adibiti alla conservazione ed al trasporto di liquidi o materie infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose, devono essere provvisti di:

- idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
- etichettatura per segnalare il tipo di contenuto ed il relativo pericolo;
- accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento o di svuotamento;
- accessori di presa atti a rendere sicuro ed agevole il loro impiego;
- involucri protettivi adeguati alla natura del contenuto.

I recipienti, sia pieni che vuoti, devono essere conservati in luogo apposito, indicato dal Committente; i vuoti devono essere separati dai pieni e non utilizzati per il contenimento di altre sostanze se non previa bonifica.

4.8 PRECAUZIONI CONTRO IL PERICOLO DI INCENDIO ED ESPLOSIONE

È vietato fumare o usare fiamme libere nei locali e in prossimità di macchine, impianti o attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze in esse depositate o impiegate, esista il pericolo di incendio o di scoppio. Dovendo eseguire attività in luoghi ove si possono temere incendi o esplosioni, devono essere impiegate attrezzature anti scintilla e lampade portatili od altri apparecchi elettrici antideflagranti. Comunque, in tali casi, è necessario apposito permesso del Committente per i lavori a caldo.

In caso di **incendio** o altra emergenza (es. fuga di gas, allagamento ecc.) il personale della ditta appaltatrice deve avvertire immediatamente il personale ed i responsabili di APAM ESERCIZIO S.p.A. e quindi, seguire le loro indicazioni e recarsi in luogo sicuro nei punti indicati dal piano di emergenza e evacuazione. Prendere visione della planimetria dei locali.

5 GESTIONE DEI RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE

L'appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari perché siano rispettate le norme vigenti a tutela dell'ambiente, comprese quelle di emanazione regionale o locale e le disposizioni vigenti presso le aree ove si svolgono le sue attività. Dovrà inoltre eseguire l'attività a lui affidata minimizzando qualsiasi possibile impatto sulle matrici ambientali (aria, acqua, terreno, clima acustico).

L'appaltatore dovrà occuparsi della gestione dei rifiuti prodotti durante l'esecuzione dei lavori, in modo che siano correttamente gestiti e smaltiti secondo quanto imposto dalle vigenti normative in materia e dalle regole vigenti presso le aree di lavoro.

In particolare l'appaltatore dovrà:

- separare i rifiuti per categorie omogenee (es. carta e cartone, ferro e acciaio, plastica, etc.) e raccogliarli in propri contenitori, opportunamente identificati;
- effettuare il loro deposito secondo criteri di ordine, pulizia e identificazione;
- farsi carico di essi al termine del lavoro;
- fornire al committente attestazione di avvenuto corretto recupero/smaltimento.
- E' vietata qualunque forma di spandimento e/o stoccaggio non controllato di rifiuti.
- L'allontanamento dall'area dello stabilimento APAM di ogni tipo di rifiuto prodotto dalle aziende esterne deve essere effettuato al termine di ciascuna giornata lavorativa.

Eccezionalmente e solo dietro motivata richiesta ed autorizzazione esplicita ricevuta dal responsabile Ambientale del committente, l'appaltatore potrà avvalersi delle strutture di deposito temporaneo dei rifiuti esistenti presso le aree in cui svolge la propria attività. Ciò potrà comunque avvenire solo in caso di rifiuti non pericolosi e del tutto analoghi per origine e caratteristiche chimico/fisiche a rifiuti già prodotti internamente dal committente

DEPOSITO DI MATERIALE DI RISULTA

E' obbligo dell'APPALTATORE richiedere al rappresentante del COMMITTENTE l'autorizzazione al deposito, momentaneo, di residui, avanzi di lavorazione, rifiuti, etc.

La richiesta deve contenere il luogo individuato come idoneo al deposito, le modalità di sistemazione, la natura e la qualità delle cose da depositare.

Gestione scarichi idrici

È vietata qualunque forma di sversamento di sostanze in rete fognaria (pozzetti), piazzali, ed in qualunque area aziendale.

Eventuali **emergenze ambientali prodotte** durante i lavori/attività, come ad esempio lo sversamento accidentale di sostanze tossiche, gasolio, detersivi ecc..., devono essere immediatamente comunicate al referente APAM in modo da poter intervenire nel più breve tempo possibile per limitare i danni all'ambiente.

6 OBBLIGHI IN MATERIA DI OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle attività affidate, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente capoverso, accertata da APAM e/o segnalata dagli Enti competenti, APAM sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al

Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

7 RESPONSABILITA' PER DANNI POLIZZA ASSICURATIVA RCT / RCO E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'IMPRESA

L'appaltatore si rende pienamente responsabile per danni a cose o infortuni a chiunque arrecati che derivino dall'inosservanza, da parte del personale utilizzato nell'esecuzione dell'opera, delle disposizioni di cui al presente documento, delle disposizioni generali previste dalle normative vigenti e/o delle norme di tutela di salute, sicurezza ed ambiente vigenti presso le aree di lavoro.

L'appaltatore è obbligato a fornire copia della polizza assicurativa e relativa quietanza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione determinati da qualsiasi causa. L'importo del massimale della polizza RCT/RCO dovrà essere adeguato all'importo delle attività affidate. La congruità di tale importo sarà oggetto di verifica da parte della stazione appaltante.

La polizza assicurativa deve coprire tutti i danni subiti da Apam a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o delle attrezzature, nonché prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico della Ditta aggiudicataria e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra.

L'appaltatore è l'esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante:

- da negligenza, imprudenza o imperizia;
- dall'inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato d'oneri;
- dall'inosservanza delle direttive impartite da Apam per l'esecuzione del servizio.

La responsabilità dell'appaltatore si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza nell'esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

La copertura assicurativa di cui alla RCT deve valere anche espressamente per:

- danni da cedimento e franamento, vibrazioni e scuotimenti;
- danni ad impianti e condutture sotterranee e fuori terra.

Fatte salve eventuali conseguenze penali e l'eventuale risoluzione dell'Accordo Quadro o dei contratti attuativi, l'appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

I danni, di importo complessivo non superiore a € 2.500,00 per evento, causati dall'Appaltatore ad impianti interrati e/o cose del Committente e/o di terzi previa constatazione in contraddittorio, potranno essere recuperati direttamente dal Committente mediante addebito diretto all'Appaltatore, trattenendo gli importi da quelli spettanti per l'esecuzione dei lavori.

8 SOPRALLUOGO E VERBALE DI COORDINAMENTO

Ove appaia necessario in relazione alla tipologia di rischi presenti nei luoghi oggetto delle lavorazioni e prima dell'inizio delle attività, l'appaltatore si impegna ad effettuare tramite referente designato, un sopralluogo preventivo con il referente del Committente sui luoghi di lavoro.

Ciò al fine di verificare i rischi presenti nell'area di lavoro e di individuare le misure preventive e/o protettive a tutela di salute, sicurezza e ambiente da attuare nell'area stessa. Nei casi di esistenza di situazioni di rischio particolari, che saranno evidenziate in sede di sopralluogo, le attività dell'appaltatore non potranno essere iniziate prima del rilascio da parte del referente del committente di un apposito permesso di lavoro o di un documento di "messa in sicurezza" di macchine e impianti eventualmente oggetto delle lavorazioni. **Del sopralluogo sarà redatto verbale** sottoscritto dalle parti.

9 SUBAPPALTI

È ammesso il subappalto ai sensi e nel rispetto dell'art. 105 D. Lgs. 50/2016; all'appaltatore rimangono tutti gli obblighi e le responsabilità contrattuali; pertanto, lo stesso risponderà direttamente e pienamente dell'operato dei subappaltatori così come del proprio. L'appaltatore sarà pertanto tenuto a provvedere affinché le presenti norme vengano portate a conoscenza anche dei subappaltatori e dagli stessi sottoscritti e rispettate.

Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente indicata nella documentazione di gara sono subappaltabili nella misura massima prevista dalla normativa in vigore al momento dell'effettuazione dei lavori in termini economici,

dell'importo dei lavori della stessa categoria. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'Appaltatore, ferma restando l'osservanza dell'art. 105 D.Lgs 50/2016, con i limiti, i divieti e le prescrizioni in esso contenute.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia.

10 TERMINE ATTIVITA'

Al termine delle attività, l'appaltatore deve provvedere affinché tutte le zone interessate siano completamente pulite e sgombre dai materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro o costituire pericolo per il personale del Committente.

11 INFORTUNI E MALORE

In caso di infortuni anche lievi, accaduti a propri dipendenti o a personale di propri subappaltatori, l'appaltatore deve ottemperare a quanto previsto dalle vigenti disposizioni e segnalare immediatamente l'evento al committente mediante la modulistica da esso predisposta.

L'APPALTATORE si obbliga quindi a comunicare tempestivamente al COMMITTENTE ogni eventuale incidente, evento o circostanza (sia potenziale che imminente) che abbia conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e/o sull'ambiente. Si obbliga inoltre a segnalare ogni eventuale non conformità rispetto ai requisiti richiesti dal COMMITTENTE e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.

In funzione della gravità, delle cause e delle circostanze dell'evento, il committente potrà richiedere ulteriori informazioni necessarie ad una migliore comprensione dell'accaduto e all'effettuazione di ogni opportuno controllo. L'appaltatore dovrà inoltre tenere costantemente informato il committente in merito ad eventuali accertamenti e/o indagini successive.

12 ISPEZIONE DEI LAVORI

Il Committente, tramite il proprio personale, si riserva la facoltà di accertare in qualunque momento e le modalità che riterrà più opportune, l'adempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi sopra richiamati e in particolare di verificare la regolarità dell'esecuzione dell'opera e il rispetto degli obblighi di tutela della salute, sicurezza ed ambiente previsti, indicati nel presente documento o nella ulteriore documentazione consegnata all'appaltatore. L'APPALTATORE non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire gratuitamente le necessarie facilitazioni al fine di agevolarne lo svolgimento.

In caso di gravi violazioni dei suddetti obblighi il COMMITTENTE avrà la facoltà di recedere dal contratto o di applicare nei confronti dell'appaltatore le sanzioni (contestazione, richiamo scritto, allontanamento del personale, sospensione dei lavori) che riterrà necessarie in funzione della gravità delle violazioni e del numero delle stesse.

Tale possibilità di intervento non limita, né tanto meno elimina la completa responsabilità dell'appaltatore in materia di prevenzione infortuni.

13 PROTOCOLLO ANTICONTAGGIO COVID-19

APAM ha adottato specifico protocollo anti contagio cui i fornitori devono adeguarsi. Tale protocollo è stato inoltrato a mezzo mail a tutti i fornitori con Comunicazione prot 3850 del 20/05/2020 con oggetto CORONAVIRUS — MISURE DI PREVENZIONE E AGG.TO RISCHI INTERFERENZIALI Si riporta in seguito estratto di tale comunicazione

Oggetto: CORONAVIRUS — MISURE DI PREVENZIONE E AGG.TO RISCHI INTERFERENZIALI

Facendo seguito alla ns comunicazione n. 2345 del 10/03/2020 con oggetto "Coronavirus misure di protezione" ed in conformità alle prescrizioni del DPCM del 26/04/2020 in merito alle modalità di accesso dei fornitori esterni, si comunica che Apam Esercizio Spa ha disposto, quale misura preventiva in ordine all'emergenza Covid-19 in atto, la misura della temperatura corporea di tutte le persone in ingresso in azienda. A tal fine si evidenziano pertanto i seguenti aspetti:

- la misurazione della temperatura corporea è attuata con il fine di verificare che la stessa sia < 37,5 °C (condizione necessaria per ricevere l'autorizzazione all'accesso in azienda);
- tale procedura verrà ripetuta ad ogni accesso;
- le persone già presenti in azienda qualora, nel corso della giornata e quindi successivamente all'ingresso in azienda, manifestino sintomi febbrili, dovranno avvisare la persona di contatto in Apam, il quale provvederà



ad informare tempestivamente il R.S.P.P. aziendale ed a far effettuare una nuova misurazione della temperatura. Se necessario disporrà pure il momentaneo isolamento del soggetto, affinché lo stesso possa organizzarsi per abbandonare i locali aziendali in sicurezza e nel più breve tempo possibile;

- l'attività di rilevazione della temperatura sarà effettuata nel rispetto della riservatezza e della dignità del singolo, secondo le disposizioni di cui al Reg. Eu. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. A tal proposito a tutti i soggetti verrà fornita giusta informativa sul trattamento dei dati personale **disponibile presso la portineria aziendale.**

Si evidenzia infine che le disposizioni già in essere, che Apam Esercizio Spa ha adottato al fine di contrastare e limitare fenomeni di contagio, a tutela della sicurezza e della salute sia del proprio personale che di quello di eventuali fornitori/visitatori, sono da intendersi come **aggiornamento ed integrazione delle misure di riduzione dei rischi interferenziali, ex D.lgs. 81/08 e s.m.i.**

A tal fine si riportano le sopra citate misure:

- per l'accesso in azienda è obbligatorio sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea che dovrà essere < 37,5 °C;
- è fatto obbligo di limitare al massimo (allo stretto necessario ed indifferibile) ogni forma di contatto ed in ogni caso rispettare scrupolosamente la distanza di sicurezza e le norme di igiene prescritte;
- è obbligatorio l'utilizzo di mascherina di comunità (chirurgica) per tutte le attività che garantiscano la distanza interpersonale di almeno 1 metro; in caso sia necessaria un'interazione con personale aziendale a distanze inferiori, è obbligatorio l'utilizzo, sia da parte del fornitore che da parte del personale di Apam Esercizio Spa, di mascherina FFP2;
- per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, l'addetto della società esterna deve rispettare sempre la distanza di sicurezza dal personale aziendale o, se previsto, provvedere direttamente allo scarico della merce mantenendo comunque sempre la distanza di almeno 1 metro dai nostri addetti. Anche per le operazioni correlate allo scambio della documentazione afferente il trasporto (ad esempio firme di DDT), l'attività deve avvenire rispettando la distanza interpersonale di sicurezza o, laddove non possibile, utilizzando mascherina FFP2;
- in generale non è consentito l'accesso agli uffici. Eventuali esigenze di attività in tali aree andranno anticipate ad Apam ed effettuate previo consenso del proprio referente aziendale che, coordinandosi col Servizio di prevenzione e Protezione aziendale, valuterà la possibilità di accesso;
- qualora un Vostro dipendente / collaboratore risulti positivo e sia accertata la Sua presenza in Apam nei 14 giorni precedenti, Ella dovrà informare tempestivamente la scrivente azienda, allo scopo di collaborare congiuntamente con l'autorità sanitaria, fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Considerata la reciproca responsabilità nei confronti del personale dipendente, in qualità di Datori di Lavoro, si raccomanda anche da parte Vs. l'adozione di tutte le misure necessarie al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni in materia emesse dalle Autorità competenti, assicurandovi che il personale alle Vs. dipendenze si attenga scrupolosamente alle regole di condotta prescritte e, in particolare, invitando lo stesso a comunicarVi eventuali situazioni di pericolo/sospetto di contagio, affinché possano eventualmente attivarsi nel merito le Autorità sanitarie competenti, fornendo le giuste indicazioni e regole comportamentali da seguire.

14 ACCETTAZIONE

Con la sottoscrizione del presente capitolato l'appaltatore dichiara di averne preso visione, di accettarne i contenuti.

Luogo e data

l'appaltatore

firma (per accettazione)